



Edison Rinnovabili Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222 1
PEC: rinnovabili@pec.edison.it

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
(già Ministero per la Transizione Ecologica)**

Alla c.a. della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo
pec: VA@pec.mite.gov.it

della Divisione 5 – Sistemi di Valutazione Ambientale
va-5@mite.gov.it

alla c. a del Responsabile del procedimento ID 8053,
Silvia Terzoli
terzoli.silvia@mite.gov.it

alla c. a del Responsabile del procedimento ID 6021
Carmela Bilanzone
bilanzone.carmela@mite.gov.it

Prot. **PU-4330**

Milano, 1° dicembre 2022

Oggetto: Codice procedura ID_8053 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 sul progetto della società EDISON Rinnovabili S.p.A. relativo a un impianto eolico *onshore*, denominato "Mazara-Calamita", composto da n. 8 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, e dalle relative opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva pari a 48 MW, ricadente in parte in provincia di Trapani, nei Comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetrano e Partanna – **Controdeduzioni alle osservazioni presentate, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, D.lgs. n. 152/2006, e contestuale richiesta di dichiarazione di improcedibilità dell'istanza avente ad oggetto il progetto presentato dalla società Repower Renewables S.p.A.** (codice ID_6021).

Il sottoscritto Fabio Lamioni in qualità di legale rappresentante della società EDISON Rinnovabili S.p.A., con sede legale in Milano (MI), in Foro Buonaparte n. 31 – CAP 20121, rappresenta quanto segue.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Edison Spa

Capitale Soc. 4.200.000,00 euro. i.v.
Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi e C.F. 01890981200
Partita IVA 12921540154 - REA di Milano 1595386
Codice destinatario RWYUTBX





Con nota assunta al prot. MiTE n. 133463 del 27 ottobre 2022 la società Repower Renewables S.p.A. (di seguito, per brevità, "Repower") ha presentato a Codesta Spett.le Amministrazione le proprie osservazioni in ordine all'iniziativa in oggetto (ID_8053), pubblicata tramite avviso al pubblico sul portale del Ministero in data 27 settembre 2022.

In particolare, la predetta società ha segnalato che, sulla base della documentazione progettuale presentata da Edison e pubblicata dal Mite, un aerogeneratore dell'impianto "*Mazara – Calamita*" (aerogeneratore 04) si troverebbe in palese sovrapposizione con un aerogeneratore del proprio progetto (aerogeneratore A08) di cui al procedimento ID_6021.

Di conseguenza, Repower ha chiesto a Codesta Spett.le Amministrazione di partecipare al procedimento amministrativo della scrivente, al fine di ottenere che l'amministrazione imponga la delocalizzazione dell'aerogeneratore sopraindicato 04 in quanto interferente con il proprio impianto eolico.

Tale richiesta è stata suffragata asserendo che Repower avrebbe avviato il procedimento autorizzativo per il proprio impianto (codice procedura ID_6021) prima della scrivente società ("ben nove mesi prima", con istanza del 12 aprile 2021) e che, dunque, la Edison avrebbe, a dire di Repower, indebitamente omesso qualsiasi riferimento al progetto dell'impianto eolico di quest'ultima, pure presentato prima e la cui documentazione era consultabile sul sito del Mite, in violazione della normativa in tema di corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio.

Ebbene, si consenta in questa sede rilevare come le censure sollevate da Repower, e la prospettazione dei fatti alle stesse sottese, appaiono del tutto errate.

In particolare, Repower pretenderebbe che, nella valutazione dei progetti in questione, venisse riconosciuta una "priorità" al proprio, dando rilevanza all'ordine cronologico con cui sono state presentate le istanze di avvio dei relativi procedimenti autorizzativi innanzi a Codesta Spett.le Ministero.

Ebbene, una simile impostazione non è condivisibile, in quanto a ben vedere l'istanza di Repower, per quanto presentata anteriormente rispetto a quella della scrivente società, risulta palesemente improcedibile in quanto carente di documentazione che costituisce contenuto minimo del progetto.

Ed infatti, valga precisare quanto segue.

Con nota prot. TE/P20180004733 del **15 giugno 2018** Edison (allora E2i) ha ottenuto da Terna il preventivo di connessione per il proprio impianto alla RTN (codice pratica: 201800121).

Lo schema di allacciamento alla RTN indicato dal Gestore di Rete prevede il collegamento dell'impianto con una nuova stazione elettrica di smistamento a 220 kV della RTN, che sarà collegata, tramite un nuovo elettrodotto a 220 kV di collegamento della RTN, con la stazione 220 kV RTN "Partanna", previo ampliamento della stessa stazione, ai fini di realizzare un nuovo montante a 220 kV.

In data **26 marzo 2019** si è tenuto un Tavolo tecnico volto al coordinamento della progettazione delle superiori opere di RTN individuate nella soluzione di connessione, e destinate ad essere condivise da Edison con altri operatori, in particolare consistenti nella nuova stazione elettrica di smistamento a 220 kV della RTN (denominata "Partanna 2"), nel nuovo elettrodotto a 220 kV di collegamento della SE suddetta alla SE RTN a 220 kV "Partanna" e nell'ampliamento di quest'ultima.

In tale occasione, **Edison è stata incaricata della elaborazione della documentazione progettuale per l'autorizzazione della futura SE "Partanna 2"** e della definizione del progetto autorizzativo delle predette opere RTN per la successiva fase di benestare di Terna, **con la precisazione che** "verificata la rispondenza del progetto ai requisiti RTN, **lo stesso sarà reso disponibile alle società interessate alle medesime opere RTN**".

Nel **2020** Repower ha ottenuto da Terna il preventivo di connessione per il proprio impianto (codice pratica: 202000938) unitamente al quale ha ricevuto la STMG che prevede il medesimo schema di allacciamento alla RTN indicato ad Edison, con la SE "Partanna 2" collegata tramite elettrodotto a 220 kV alla SE RTN a 220 kV "Partanna", ampliata con il nuovo montante a 220 kV.

Sebbene Repower interessata alla realizzazione per la connessione del proprio impianto delle medesime opere RTN di cui è stata incaricata Edison, ha presentato l'istanza di avvio del procedimento di VIA del proprio impianto in data **12 aprile 2021** senza attendere il benestare di TERNA e dunque presentando un progetto con le opere di rete necessarie per la connessione alla RTN non validato dal Gestore.

Ed infatti, il benestare di Terna alle opere di connessione da porre a servizio anche dell'impianto di produzione di Repower veniva rilasciato ad Edison il **16 giugno 2022**.

Pertanto, appare evidente che diversamente da quanto avvenuto la Repower prima di avviare il proprio procedimento avrebbe dovuto necessariamente attendere che Edison predisponesse il progetto delle opere di rete e che ottenesse da Terna il parere di rispondenza dello stesso ai requisiti RTN.

Solo allora, infatti, avrebbe potuto ottenere da Edison il progetto validato, al fine di allegarlo all'istanza di avvio del procedimento autorizzativo.

Ciò non è avvenuto non avendo la scrivente mai ricevuto alcuna richiesta di messa a disposizione del progetto delle opere di rete validato dal Gestore con l'immediata conseguenza che il progetto della Repower non è in alcun modo procedibile, stante che non sussiste uno dei contenuti minimi della progettazione degli impianti FER ovverosia la progettazione delle opere di connessione alla RTN benestariate, e pertanto l'eventuale rilascio del titolo non consentirebbe alla stessa di esercire l'impianto.

Ed allora, alla luce della superiore ricostruzione, appare evidente come le richieste formulate dalla Repower nelle osservazioni cui si controdeduce non possano trovare seguito da parte di Codesta Spett.le Amministrazione, non potendo riconoscersi, nella valutazione dei progetti, una "priorità" dell'istanza presentata da Repower anteriormente a quella della Edison per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, in quanto l'istanza della Repower è chiaramente improcedibile, essendo carente di una parte essenziale del progetto quale risulta essere quella afferente le opere di rete, che, secondo il preventivo di connessione, consentono la connessione dell'impianto alla RTN e che devono essere formalmente validate dal Gestore per essere portate in autorizzazione.

In secondo luogo, in quanto l'ordine cronologico può essere considerato criterio di risoluzione delle interferenze tra i progetti solo nel momento in cui i progetti siano ugualmente completi e tra di loro indipendenti.

Con la conseguenza che – nella denegata ipotesi in cui l'istanza non venga dichiarata improcedibile – la data che va considerata per siffatta valutazione con riferimento al progetto di Repower sarà quella in cui la predetta società integrerà il proprio progetto con le opere di rete benestariate che evidentemente avverrà in un momento successivo rispetto ad oggi in cui Edison ha presentato un progetto completo di impianto e opere di rete validate.

Per altro verso, deve ulteriormente considerarsi che il procedimento della scrivente società risulta logicamente prioritario a quello di Repower, il quale risulta indubbiamente condizionato e subordinato alla realizzazione delle opere di connessione da parte di Edison, realizzazione che segue necessariamente il rilascio a favore di quest'ultima del titolo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

A ragionare diversamente – e, dunque, a ritenere “prioritario” l’iter autorizzativo della Repower avviato con istanza del 12 aprile 2021 – si giungerebbe al paradosso di penalizzare i soggetti che, oltre a realizzare le opere di utenza a servizio del proprio impianto, si occupino di realizzare anche le opere di ampliamento della rete di trasmissione nazionale, da porre a servizio del sistema elettrico e anche di impianti di altri operatori, indebitamente avvantaggiando, invece, quelli che illegittimamente avviano il procedimento autorizzativo senza portare in autorizzazione la necessaria documentazione relativa alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti.

Nel caso di specie, è evidente infatti come non possa avvantaggiarsi la società Repower, riconoscendo alla relativa istanza un ordine di “priorità”, dal momento che la stessa, in spregio alle condizioni progettuali minime dei progetti FER, ha avviato il procedimento autorizzativo, arbitrariamente ritenendo di non portare in autorizzazione la documentazione relativa alle opere di rete benestriate (di cui quindi non ha atteso la formazione, con i tempi della validazione del progetto da parte del gestore di rete) e ciò ancorché la realizzazione delle opere di connessione risulta essenziale ai fini dell'esercizio del proprio impianto.

*** **

Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, si chiede che Codesta Spett.le Amministrazione voglia:

- 1) disattendere nel prosieguo del procedimento ID_8053 integralmente le osservazioni presentate dalla società Repower;
- 2) dichiarare improcedibile l'istanza di VIA presentata da Repower (ID_6021), in quanto sfornita della necessaria documentazione relativa alle opere di connessione dell'impianto alla RTN benestriate da Terna;
- 3) in ogni caso, valutare i progetti in questione tenendo conto di quanto sopra rappresentato e, dunque, considerando, ai fini della risoluzione delle interferenze e del corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, la priorità del progetto presentato da Edison, sia sotto un profilo temporale,



essendo quest'ultimo presentato in modo completo in data anteriore, sia sotto un profilo logico, essendo Edison l'operatore individuato come Capofila dal Gestore per la realizzazione delle opere di rete.

Il Legale rappresentante

Fabio Lamioni

Firmato digitalmente da: LAMIONI
FABIO
Data: 02/12/2022 15:20:39

Riferimenti per contatti:

Nome e Cognome: Fabio D'Alessandro

Telefono: +39 3666805039 E-mail: fabio.dalessandro@edison.it

A small, handwritten blue mark or signature at the bottom left of the page.